

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ SUI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO).

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO E DICHIARAZIONI

E' istituito presso l'amministrazione comunale il Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari (testamento biologico).

Per dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari si intendono le manifestazioni di volontà di un individuo che, rese nel pieno possesso delle proprie capacità d'intendere e di volere, contengano l'indicazione delle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui, in futuro, dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti.

ARTICOLO 2 – REGISTRAZIONE

L'iscrizione al Registro può essere richiesta da tutti i residenti maggiorenni nel Comune di Avigliana.

Il venir meno della residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal Registro.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO

La dichiarazione anticipata di volontà deve contenere, esclusivamente e nel rispetto del generale principio di pertinenza e non eccedenza, l'indicazione delle terapie che il dichiarante intende o non intende accettare nell'eventualità in cui, in futuro, dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti.

Al fine di garantire la provenienza e la genuinità della dichiarazione anticipata di volontà, la stessa deve essere, alternativamente:

- a) sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente comunale addetto;
- b) sottoscritta dal dichiarante con firma autenticata nelle forme di legge e da soggetto abilitato (per es: notaio).

Alla dichiarazione di volontà sui trattamenti sanitari deve essere allegata altra dichiarazione, su modello predisposto dall'amministrazione o equivalente, sottoscritta dal medesimo dichiarante ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, e contenente:

- i dati identificativi del dichiarante;

- la richiesta di iscrizione nel Registro;
- il consenso dell'interessato al trattamento dei dati ai sensi di legge e secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento;
- il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati a terzi come disciplinata dal successivo art. 6;
- l'informativa ai sensi del disposto di cui all'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003;
- l'indicazione di uno o più fiduciari (sino al massimo di tre), cui spetteranno i diritti di cui al successivo art. 5.

Le dichiarazioni anticipate di volontà sottoscritte in maniera difforme da quanto stabilito al primo comma o non accompagnate dall'ulteriore dichiarazione di cui al secondo comma (così come in ipotesi di incompletezza della medesima) non danno diritto all'iscrizione nel Registro e sono restituite al dichiarante.

E', altresì, fatta salva la facoltà di rifiutare l'iscrizione nel Registro, con conseguente restituzione della dichiarazione anticipata di volontà, in tutte le ipotesi in cui la stessa non sia considerata riconducibile alla categoria (sui trattamenti sanitari) di cui all'art. 1 del presente Regolamento, ovvero non conforme alle prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 4 – CANCELLAZIONE

E' in facoltà del dichiarante di richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dal Registro.

La richiesta, per produrre effetti ed essere riconosciuta valida, deve essere sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000.

Alla cancellazione seguirà la restituzione all'interessato della dichiarazione anticipata di volontà.

La cancellazione può, altresì, essere disposta d'ufficio nell'ipotesi di conoscenza dell'avvenuto decesso del dichiarante e decorso almeno un anno dall'evento.

Analogamente, è in facoltà dell'interessato di sostituire la dichiarazione resa con altra di differente contenuto.

Anche in tale ipotesi sarà restituita la precedente dichiarazione anticipata di volontà.

ART. 5 - FIDUCIARI

E' in facoltà del dichiarante di indicare, secondo le modalità di cui al precedente art. 3, uno o più fiduciari (sino al massimo di tre), presuntivamente individuati dal dichiarante medesimo al fine dell'attuazione delle proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.

Al fiduciario è riconosciuta la facoltà di ottenere copia conforme della dichiarazione anticipata di volontà senza necessità di motivazione della richiesta.

ART. 6 – COMUNICAZIONE A TERZI

L'elenco degli iscritti nel Registro verrà comunicato alla competente ASL per territorio con frequenza trimestrale.

Copia della dichiarazione anticipata di volontà verrà, altresì, rilasciata alle strutture sanitarie pubbliche che dovessero farne richiesta al fine di dare attuazione alla volontà del dichiarante.

ART. 7 – PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso al Registro e alle dichiarazioni, al di fuori dei casi previsti dai precedenti artt. 5 e 6, può avvenire esclusivamente nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento, nazionali e locali, in materia di accesso agli atti.

Nel trattamento dei dati, personali e sensibili, dei dichiaranti deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di legge dettate in materia di privacy.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

Il Comune di Avigliana ed i soggetti tenuti alla conservazione del Registro e delle dichiarazioni non potranno essere chiamati a rispondere della portata, contenuto, effetti ed efficacia delle medesime, da ricondurre esclusivamente ad una manifestazione di volontà del dichiarante.

ART. 9 – EFFICACIA E PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento cesserà di avere efficacia contestualmente all'entrata in vigore e/o della concreta applicazione della sovraordinata normativa nazionale che disciplini in maniera differente o contrastante quanto oggetto di normazione comunale.

Sarà cura del Comune di Avigliana di dare adeguata pubblicità, anche attraverso il sito istituzionale, dell'avvenuta adozione del presente Regolamento e del suo contenuto.